



Pia Claudia Döering  
**Madonna Filippa chiamata in giudizio. Diritto naturale e diritto positivo nel Decameron**

**Parole chiave:** Diritto e letteratura, Novella, Giustizia

**Abstract:** Madonna Filippa Summoned. Natural Law and Positive Law in the Decameron. The novellas in the Decameron portray an increasingly complex society. Different disciplines were developing, notably medicine, theology, philosophy, law and literature. Boccaccio, who studied law for six years on request of his father, was an expert in the literary as well as in the legal field. The Decameron gives outstanding evidence of its author's knowledge of law and of the juridical practice of his day. The present article explores the opposition of natural law and positive law as it crops up in the frame story of the Decameron and in the novella of Madonna Filippa (VI, 7). It shows how Boccaccio portrays the medieval legal system through the eyes of female characters.

**Keywords:** Law and literature, Novel, Justice

**Contenuto in:** Giovanni Boccaccio: tradizione, interpretazione e fortuna. In ricordo di Vittore Branca

**Curatori:** Antonio Ferracin e Matteo Venier

**Editore:** Forum

**Luogo di pubblicazione:** Udine

**Anno di pubblicazione:** 2014

**Collana:** Libri e biblioteche

**ISBN:** 978-88-8420-849-1

**ISBN:** 978-88-8420-976-4 (versione digitale)

**Pagine:** 435-447

**DOI:** 10.4424/978-88-8420-849-1-25

**Per citare:** Pia Claudia Döering, «Madonna Filippa chiamata in giudizio. Diritto naturale e diritto positivo nel Decameron», in Antonio Ferracin e Matteo Venier (a cura di), *Giovanni Boccaccio: tradizione, interpretazione e fortuna. In ricordo di Vittore Branca*, Udine, Forum, 2014, pp. 435-447

**Url:** <http://217.194.13.218:9012/forumeditrice/percorsi/scienze-bibliografiche/libri-biblioteche/giovanni-boccaccio-tradizione-interpretazione-e-fortuna/madonna-filippa-chiamata-in-giudizio-diritto>



PIA CLAUDIA DOERING

*MADONNA FILIPPA CHIAMATA IN GIUDIZIO.  
DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO  
NEL DECAMERON*

**Introduzione: Boccaccio e il diritto**

Boccaccio considera in diversi scritti il diritto e la poesia. La sua visione critica della giurisprudenza può avere una spiegazione autobiografica: secondo una notizia su se stesso nelle *Genealogie deorum gentilium*, Boccaccio studia diritto canonico per volontà di suo padre per sei anni e ritiene la formazione giuridica una mera perdita di tempo<sup>1</sup>. Importante quanto la motivazione personale del poeta è, tuttavia, la rilevanza socio-politica del diritto dotto nel basso medioevo. All'interno dei sempre più differenziati campi del sapere – medicina, diritto, teologia, filosofia e poesia<sup>2</sup> – prevale la crescente influenza della giurisprudenza. L'emergere di un sistema giuridico organizzato secondo basi scientifiche e fondato sulla riscoperta del *Corpus iuris civilis*, e l'avvento, nel XII secolo, della formazione per giuristi professionisti, determina profondi cambiamenti sociali e culturali. La professione legale è aperta a individui di diversa estrazione sociale, purché siano in grado di studiare il diritto<sup>3</sup>, e sarà presto su un piano di parità con il rango ecclesiastico<sup>4</sup>. I giuristi esercitano la propria influenza su tutti i livelli politici ed ecclesiastici e ricoprono posizioni di rilievo nella Chiesa e nello stato. Il podestà, che di solito non è egli stesso un giurista,

<sup>1</sup> Sul passaggio autobiografico delle *Genealogie* XV, 10 e sulla formazione del Boccaccio cfr. L. BATTAGLIA RICCI, *Diritto e letteratura: il caso Boccaccio*, in *Studi di onomastica e letteratura: offerti a Bruno Porcelli*, Pisa, Gruppo Ed. Internazionale, 2007, pp. 69-84.

<sup>2</sup> Nell'apologia della poesia nei libri XIV e XV delle *Genealogie deorum gentilium*, Boccaccio cita questi stessi campi. Rivolge una polemica contro il diritto ricorrendo ad argomenti simili a quelli di Petrarca nell'*Invettiva contra medicum*.

<sup>3</sup> Cfr. J. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Colonia, Vienna, Böhlau, 1974, p. 250.

<sup>4</sup> Cfr. F. H. HAUSMANN, *Die Anfänge der italienischen Literatur aus der Praxis der Religion und des Rechts*, Heidelberg, Winter, 2006, p. 40.

una volta nominato, porta in una città la propria “familia”, composta da magistrati, giudici e notai che gli forniscono la consulenza per tutte le questioni legali<sup>5</sup>. Nei duri scontri tra i capi del potere temporale e di quello spirituale, vengono impiegati numerosi giuristi in qualità di esperti pagati profumatamente, come per esempio nel processo di Enrico VII contro Roberto di Napoli per il crimine di lesa maestà<sup>6</sup>.

Mentre nei capitoli giuridici delle opere latine *De casibus virorum illustrium* e *Genealogie deorum gentilium* Boccaccio ricorre e sviluppa i topoi comuni della critica e della satira in merito ai giuristi, denunciando in particolare la loro *avaritia*, nel *Decameron* si rileva una differenziazione più sfumata dei rappresentanti e delle istituzioni, nonché delle forme di pensiero e degli schemi di ragionamento propri del diritto. Essenziale è il contrasto tra il diritto naturale, perpetuo e generale, e quello positivo, vigente in un determinato ambito politico-territoriale in un determinato spazio di tempo. Il diritto naturale ha un ruolo importante soprattutto nella cornice del *Decameron*. Alcune novelle invece mettono in discussione la capacità della legge stabilita e dei suoi rappresentanti di regolare ed applicare la giustizia. Il seguente articolo si propone di esaminare tale dicotomia. Dopo l'analisi della cornice riguardante il suo fondamento nel diritto naturale, vuole studiare il caso particolare di Madonna Filippa sottoposta a giudizio, cioè messa di fronte al diritto particolare della sua città. L'obiettivo principale sarà quello di osservare come Boccaccio trasforma la sua visione critica del diritto in una novella molto divertente e come contrappone giurisprudenza e poesia.

## Il diritto naturale nel *Decameron*

La peste, ritratta vividamente nell'introduzione del *Decameron*, porta a una perdita assoluta di autorità delle leggi umane e divine a Firenze:

<sup>5</sup> Nel suo lavoro *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert*, p. 251, Fried sottolinea l'influenza di fatto dei giuristi rispetto a quella del podestà: «Der Podestà war zwar nominell der höchste Richter, doch die tägliche Rechtsprechung oblag seinen “iudices”, und wenn er selbst zu Gericht saß, entschied er kaum gegen deren Rat». Per l'influenza generale dei giuristi, per la posizione del podestà e della sua “familia” di legali, cfr. H. LANGE, *Römisches Recht im Mittelalter. Die Glossatoren*, Monaco di Baviera, Beck, 1997, p. 37, e ID., *Die Universitäten des Mittelalters und das Römische Recht*, Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 2006, p. 14.

<sup>6</sup> Cfr. ID., *Recht und Macht. Politische Streitigkeiten im Spätmittelalter*, Francoforte sul Meno, Vittorio Klostermann, 2010, cap. I.

E in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda autorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta per li ministri e esecutori di quelle, li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti o morti o infermi o sì di famiglie rimasi stremi, che ufficio alcuno non potean fare; per la qual cosa era a ciascun licito quanto a grado gli era d'adoperare. (23)<sup>7</sup>

Il punto debole delle leggi umane consiste nel fatto che il loro controllo avviene attraverso gli organi giudiziari ed esecutivi o mediante i suoi stessi funzionari, così come si richiede a un sistema penale funzionante. È sorprendente il fatto che il narratore equipari, in questa mancanza, le leggi divine a quelle umane. Ne troviamo conferma nel discorso della narratrice Pampinea, la quale paragona la situazione nei monasteri a quella nelle città (*Introd.*, 62): anche nel limitato spazio monastico si infrange la legge, sotto forma di disobbedienza e dissolutezza. La paura della punizione divina nell'aldilà non è sufficiente a far rispettare la legge.

Considerata la perdita di valore del diritto positivo, la stessa Pampinea, quando propone alle sue compagne di ritirarsi in campagna, si richiama alla «natural ragione» (*Introd.*, 53).

La tripartizione tra diritto divino, naturale e umano, è il fondamento della filosofia del diritto medievale, che estende in tal modo l'antica dicotomia tra diritto naturale e diritto positivo all'elemento cristiano<sup>8</sup>. L'antica Stoa riconosce un ordine universale insito nella natura; per gli stoici, il sommo bene consiste nel vivere in coerenza alla natura<sup>9</sup>. Secondo Cicerone, la legge è ragione suprema insita nella natura, che comanda ciò che si deve fare e proibisce il contrario<sup>10</sup>.

Il *Corpus iuris civilis*, la codificazione del diritto romano sotto l'imperatore Giustiniano (527-565), riprende al suo inizio una definizione della legge naturale proposta da Ulpiano: «Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit»<sup>11</sup>. Come già gli stoici, i giuristi del *Corpus iuris civilis* vedono come legge naturale ciò che è sempre stato buono e giusto<sup>12</sup> e, contrariamente al diritto positivo, gli attribuiscono un carattere di immutabilità<sup>13</sup>. Nonostante la nozione di legge na-

<sup>7</sup> I numeri tra parentesi si riferiscono ai paragrafi nell'edizione del *Decameron* a cura di V. BRANCA, Torino, Einaudi, 1992.

<sup>8</sup> Cfr. A. KAUFMANN, *Rechtsphilosophie*, Monaco di Baviera, Beck, 1997<sup>2</sup>, p. 23.

<sup>9</sup> Cfr. l'articolo di J. VAN ENGEN, *Naturrecht*, in *Lexikon des Mittelalters*, VI, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, pp. 1050-1051.

<sup>10</sup> «Lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria», in M. T. CICERONE, *De legibus. Paradoxa stoicorum. Über die Gesetze. Stoische Paradoxien*, a cura di R. NICKEL, Düsseldorf, Artemis & Winkler, 2004<sup>3</sup>, 1.6.18, p. 22.

<sup>11</sup> *Institutiones* 1, 2, in *Corpus iuris civilis. Die Institutionen*, a cura di O. BEHREND et al., Heidelberg, UTB, 1993, p. 2.

<sup>12</sup> Cfr. l'articolo di J. VAN ENGEN, *Naturrecht*, in *Lexikon des Mittelalters*, VI, pp. 1050-1051.

<sup>13</sup> Cfr. *Institutiones* 1, 2, 11.

turale per la casistica concepita dal diritto romano in sé non abbia una grande rilevanza, la chiara definizione dello *ius naturale* avrà influenza sulle successive concezioni del diritto naturale<sup>14</sup>. Nel Medioevo, sia il diritto civile che quello canonico ritengono che il diritto naturale sia fondamentale. Irnerio, giurista, glossatore e fondatore della Scuola di Bologna, descrive lo *ius naturale* come ordinamento vigente nelle cose antecedentemente all'atto precettivo, non limitato né nel tempo né nello spazio e comprensibile «sine doctrina»<sup>15</sup>. Nella *Concordia discordantium canonum*, Graziano riafferma e consolida il concetto di diritto naturale come legge di origine divina, superiore a tutte le altre forme giuridiche, razionale, universale e immutabile. I commentatori del decreto armonizzano le dichiarazioni di Graziano e conferiscono alla dottrina del diritto naturale una chiarezza e una coerenza fino ad allora sconosciute<sup>16</sup>. Una descrizione coerente può essere rintracciata nel XIII secolo, per esempio, nella *Summa aurea* del teologo francese scolastico Guglielmo d'Auxerre; secondo quest'ultimo, la legge naturale è, nel suo senso più ampio, ciò che la natura ha insegnato a tutti gli esseri viventi e, in quello più stretto, ciò che la natura razionale impone di fare senza troppe considerazioni. Il dibattito scolastico sulla legge di natura raggiunge il suo momento culminante con il cosiddetto "trattato sulla legge" della *Summa Theologiae* di Tommaso d'Aquino. Tommaso tratta diverse tipologie di legge, come la *lex aeterna*, la *lex naturalis*, la *lex divina* e la *lex humana*. La legge eterna è fondata sulla ragione divina, forma tutte le cose e governa la creazione. È impressa in ogni creatura e, nel senso dell'entelechia aristotelica, la dirige verso il suo scopo finale. L'uomo in quanto creatura razionale è partecipe della legge eterna. La legge naturale è proprio la partecipazione della legge eterna nell'individuo razionale. Tutti gli aspetti particolari della legge naturale sono contenuti in un principio primo più universale: «Il bene è da fare e da perseguire, il male è da evitare»<sup>17</sup>. Da questo principio derivano tutti gli altri precetti della legge naturale:

Inest enim primo inclinatio homini ad bonum secundum naturam in qua communicat cum omnibus substantiis, prout scilicet quaelibet substantia appetit conservationem sui esse secundum suam naturam. Et secundum hanc inclinationem, pertinent ad legem naturalem ea per quae vita hominis conservatur, et

<sup>14</sup> Cfr. R. BRANDT, *Naturrecht*, in *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, a cura di J. RITTER - K. GRÜNDER, VI, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984, p. 569.

<sup>15</sup> Cfr. R. M. PIZZORNI, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2003<sup>2</sup>, pp. 291-293.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 572.

<sup>17</sup> T. D'AQUINO, *Sulla legge*, in *Somma Teologica. Prima secundae*, trad. di G. D'ADDELIO, 94, 2: [http://www.thomasinternational.org/it/projects/step/treatiseonlaw/delege094\\_2.htm](http://www.thomasinternational.org/it/projects/step/treatiseonlaw/delege094_2.htm) [10.12.2013].

contrarium impeditur. Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis specialia, secundum naturam in qua communicat cum ceteris animalibus. Et secundum hoc, dicuntur ea esse de lege naturali quae natura omnia animalia docuit, ut est coniunctio maris et feminae, et educatio liberorum, et similia. Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria, sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat<sup>18</sup>.

Dal principio generale di ricerca del bene e di fuga dal contrario, scaturisce il primo comandamento di preservare la propria vita. Come seconda deduzione, Tommaso riprende la definizione del diritto naturale del *Corpus iuris civilis*, secondo cui fa parte della legge naturale ciò che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati, vale a dire l'unione del maschio e della femmina e la crescita dei figli. Il fatto che la legge naturale non equivalga agli istinti umani, si riflette nella terza deduzione: questa difatti regola anche la ricerca della conoscenza di Dio e la vita nella comunità, in base alla definizione aristotelica dell'uomo come *animale politico*.

Boccaccio possedeva una copia dell'*Etica Nicomachea* nella traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke, con i commenti di Tommaso d'Aquino, eseguita nel 1260. Probabilmente gli perviene il testo aristotelico, ma senza dubbio il commento di Tommaso è di mano del Boccaccio<sup>19</sup>.

Pampinea, la più intraprendente e la più anziana del gruppo delle sette donne nel *Decameron*, ha familiarità con la legge naturale e presenta le sue conoscenze come note universalmente. Il rifugio in campagna viene legittimato dal diritto naturale che prescrive di preservare la propria vita:

Donne mie care, voi potete, così come io, molte volte avere udito che a niuna persona fa ingiuria chi onestamente usa la sua ragione. Natural ragione è, di ciascuno che ci nasce, la sua vita quanto può aiutare e conservare e difendere [...]. (*Introd.*, 53)

Il soggiorno della brigata nel contado è quindi fondato sulla legge naturale. Lo spazio consacrato alla creazione letteraria è impregnato del diritto naturale. La legge naturale impone al gruppo una forma di conservazione di se stesso, guidata dalla ragione e orientata verso la collettività. Il novellare diventa l'espressione poetica di questa forma di vita.

<sup>18</sup> Id., *Naturgesetz und Naturrecht. Theologische Summe Fragen 90-97*, testo latino con traduzione, note e commenti, trad. J. F. GRONER, commenti di A. F. UTZ, Bonn, WBV, 1996, 94, 2, pp. 90-91.

<sup>19</sup> Si tratta del ms. Ambrosiano 204 inf., appartenente alla biblioteca privata di Boccaccio. Per la data del codice e per la discussione sulla parte di Boccaccio vedi S. BARSELLA, *The Myth of Prometheus in Giovanni Boccaccio's Decameron*, «MLN», 119/1 (2006), pp. 135-136.

A differenza del diritto positivo, la legge naturale non richiede la mediazione dei giuristi: è universale e immediatamente comprensibile per la ragione umana. Perciò le figure femminili del *Decameron* si riferiscono spesso al diritto naturale<sup>20</sup>. Nella cornice, Pampinea ricorre alla «natural ragione» perché la peste rende nullo il diritto positivo e la città di Firenze si ritrova in una situazione eccezionale. Ma anche nelle novelle, figlie e mogli richiamano il diritto naturale per reagire e difendersi dall'ideologia patriarcale vigente. Un esempio ne offre l'argomentazione della giovane vedova Ghismonda (novella IV, 1), il cui padre geloso, Tancredi, scoperto l'amore per Guiscardo, imprigiona il giovane, lo fa uccidere e dà ordine che il cuore, strappato dal petto, sia consegnato a sua figlia. In un discorso di difesa strutturato secondo il modello legale, Ghismonda giustifica il suo amore per Guiscardo con le «leggi della giovinezza» (33). La legge paterna non corrisponde alla legge della natura e può quindi essere respinta in quanto illegittima, come espressione di tirannia<sup>21</sup>.

### **Madonna Filippa in tribunale: la critica del diritto positivo nella novella VI, 7**

Al diritto naturale, che è di particolare importanza per la costituzione della brigata a livello di cornice, si contrappone, nelle novelle, il diritto positivo, vigente in un determinato ambito politico-territoriale e spazio di tempo. Una

<sup>20</sup> Questa è la conclusione a cui giunge anche M. SHERBERG, *The Governance of Friendship. Law and Gender in the Decameron*, Columbus, Ohio State University Press, 2011, pp. 40-41. Tuttavia, Sherberg suggerisce che la legge naturale corrisponde ad un ordine patriarcale e che Pampinea l'utilizza per imitare un principio maschile: «Pampinea thus reveals herself versed in natural law theory; her own ideas extend from and capitalize on it as she envisions a new society for her friends. In assigning this role to a woman, Boccaccio executes a careful coup. The world of the brigata does not reject the predicates of the world of men; rather it affirms them. It is in her understanding of law and of the theory that subtends it that Pampinea realizes the full force of her leadership and becomes such a compelling figure. She does not lead the group outside of male structures; rather, she shows how they can now deploy previously established structures and principles to their own profit». A differenza dell'argomentazione di Sherberg vorrei sottolineare che la legge naturale nella visione medievale fornisce non solo un mezzo di conferma delle strutture esistenti (patriarcali), ma anche – e innanzitutto – una misura di controllo non-istituzionale contro la tirannia; cfr. R. BRANDT, *Naturrecht*, p. 579.

<sup>21</sup> Per l'autodifesa di Ghismonda sulla base della legge naturale e per la reazione di Tancredi cfr. W. WEHLE, *Der Tod, das Leben und die Kunst. Boccaccios Decameron oder der Triumph der Sprache*, in *Tod im Mittelalter*, hrsg. von A. BORST, Konstanz, Universitätsverl. Konstanz, 1993, pp. 221-260: p. 236. Wehle mostra che uccidendo Guiscardo, Tancredi afferma il suo rango sociale e distrugge i diritti della natura: «Als der Vater diesen Aufstand gegen das landläufige ('volgare oppinione') Menschenbild sieht, stellt er seinen bedrohten Standeskodex brutal wieder her: er vernichtet den Anspruch der Natur (Guiscardo/Ghismonda)».

discussione differenziata sulle norme legislative e consuetudinarie viene offerta dalla settima novella del sesto giorno, che ha per tema il “leggiadro motto”. La rubrica riassume l’azione, il processo e il suo esito come segue: «Madonna Filippa dal marito con un suo amante trovata, chiamata in giudizio, con una pronta e piacevole risposta sé libera e fa lo statuto modificare (1)». Anche prima di introdurre i personaggi, il narratore Filostrato presenta e valuta la norma, sulla quale sarà subordinato il caso, l’adulterio di Madonna Filippa:

Nella terra di Prato fu già uno statuto, nel vero non men biasimevole che aspro, il quale senza alcuna distinzione far comandava che così fosse arsa quella donna che dal marito fosse con alcuno suo amante trovata in adulterio, come quella che per denari con qualunque altro uomo stata trovata fosse. (4)

La legge che Filostrato valuta in maniera critica è uno statuto della città di Prato. Gli statuti seguono la consuetudine. Sono flessibili, in continua trasformazione, e quindi particolarmente adatti per rispondere ai cambiamenti politici ed economici nelle città-comune dell’Italia settentrionale<sup>22</sup>. Questi vengono periodicamente aggiornati da commissioni appositamente incaricate da cittadini, *gli statuari*, che li rivedono e rimodulano. In molti comuni vi sono anche le magistrature permanenti, i *reformatores*, responsabili dell’introduzione di nuove norme e dell’abrogazione di quelle obsolete o contraddittorie<sup>23</sup>. La novella del Boccaccio allude già nella rubrica alla flessibilità degli statuti. Come parte del diritto particolare, le norme statutarie sono in contrasto con il diritto romano e canonico, lo *ius commune*. I giuristi tardo medievali sviluppano una dottrina per cui il diritto particolare godrebbe del primato generale sullo *ius commune*. Le disposizioni dello *ius commune* devono essere utilizzate unicamente in caso di lacune normative, nel momento in cui mancano delle norme particolari<sup>24</sup>. I podestà e i giudici si impegnano, con il loro giuramento, ad amministrare la giustizia «secundum ius, scilicet secundum statuta et consuetudines et his deficientibus secundum iura romana»<sup>25</sup>. A dispetto del primato degli statuti, si afferma l’idea che le norme più generali largamente applicabili del diritto romano-canonico offrirebbero un migliore strumento di soluzione e una

<sup>22</sup> Cfr. i saggi pubblicati nel volume di H. KELLER - J. W. BUSCH, *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, Monaco di Baviera, Fink, 1991.

<sup>23</sup> Cfr. G. CHITTOLINI, *Statuten (Italien)*, in *Lexikon des Mittelalters*, VIII, pp. 72-74.

<sup>24</sup> Cfr. S. LEPSIUS, *Ius comune*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, II, pp. 1333-1336.

<sup>25</sup> Cfr. K. LUIG, *Gemeines Recht*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, II, pp. 60-77.

maggiore giustizia rispetto al diritto particolare<sup>26</sup>. Gli statuti, quindi, non possono essere interpretati in modo esteso, ma devono essere interpretati restrittivamente, in modo da poter ancora applicare lo *ius commune* sussidiario. Dai giudici dotti, spesso nominati da altre regioni, si richiede la competenza del diritto comune, ma non la conoscenza degli statuti locali. Chi invoca gli statuti deve sempre dimostrare la loro validità al giudice competente, mentre per il diritto comune esiste una presunzione di validità, la *fundata intentio*<sup>27</sup>.

Lo statuto di Prato citato da Filostrato prevede che all'adultera e alla prostituta spetti la medesima punizione: il rogo. Non si può dire se una legge del genere esistesse veramente, perché gli statuti di Prato sono sopravvissuti in maniera molto frammentaria<sup>28</sup>. L'adulterio è un settore in cui la legge tratta da sempre uomini e donne in modo differente<sup>29</sup>. Gli statuti tardo medievali in gran parte concordano sul fatto che il marito possa essere perseguito soltanto nel caso in cui debba mantenere un rapporto di concubinato all'interno della famiglia coniugale, mentre per la persecuzione legale della moglie è sufficiente la semplice accusa da parte del marito o del padre. In linea di principio, l'adulterio nell'Italia medievale viene trattato con severità. Tuttavia, gli statuti variano notevolmente per quanto riguarda la scelta delle sanzioni: l'adultera corre il pericolo di morte (a Milano, ad esempio, mediante decapitazione), ma di solito vengono applicate sanzioni più lievi, tra cui l'ingresso in un monastero, la perdita della dote o il pagamento di una multa<sup>30</sup>. La ricerca su Boccaccio presuppone che lo statuto di Prato della novella VI, 7 sia un'invenzione dell'autore<sup>31</sup>. In particolare, la scelta della modalità della morte, il rogo nella pubblica piazza, adottato prevalentemente come punizione per la magia nera e per la stregoneria, ma non per l'adulterio, fa pensare che si tratti di una costruzione letteraria efficace.

Filostrato critica lo statuto di Prato, oltre che per la crudeltà, per il fatto che

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> Cfr. G. KOBLER, *Statuten (Allgemein; Mittel- und Westeuropa)*, in *Lexikon des Mittelalters*, VIII, p. 70-72.

<sup>28</sup> Cfr. B. KANNOVSKI, *Giovanni Boccaccio und die Juristerei. Rechtshistorische Aspekte des Dekameron*, in *Von den Leges Barbarorum bis zum ius barbarum des Nationalsozialismus. Festschrift für Hermann Neblsen zum 70. Geburtstag*, a cura di H. G. HERMANN - T. GUTMANN *et al.*, Colonia, Weimar, Vienna, Böhlau, 2008, pp. 48-59.

<sup>29</sup> A differenza dalle istituzioni secolari i penitenziali medievali non fanno nessun distinguo tra l'adulterio dell'uomo e quello della donna. Nella giurisdizione ecclesiastica Graziano mantiene in un primo momento alla concezione giuridica romana, affermando che soltanto l'uomo ha il diritto di agire in giudizio, ma presto sarà stabilita la parità in merito, cfr. R. WEIGAND, *Ehebruch (Kanonesches Recht)*, in *Lexikon des Mittelalters*, III, pp. 1652-1653.

<sup>30</sup> Cfr. G. DI RENZO VILLATA, *Ehebruch (Italien)*, in *Lexikon des Mittelalters*, III, pp. 1653-1654.

<sup>31</sup> Fondamentale sotto questo punto di vista è l'articolo di K. PENNINGTON, *A Note to Decameron 6.7: the Wit of Madonna Filippa*, «Speculum», 52/4 (1977), pp. 902-905.

non vi è alcuna distinzione fra l'adulterio e la prostituzione («senza alcuna distinzione far» (4)). Viene ignorata la motivazione dell'azione: l'amore, come nel caso di Filippa, o il procacciarsi del denaro.

Alla presentazione della norma segue la descrizione del caso fino all'accusa:

E durante questo statuto avvenne che una gentil donna e bella e oltre a ogni altra innamorata, il cui nome fu madonna Filippa, fu trovata nella sua propria camera una notte da Rinaldo de' Pugliesi suo marito nelle braccia di Lazzarino de' Guazzagliotri, nobile giovane e bello di quella terra, il quale ella quanto sé medesima amava, ed era da lui amata. La qual cosa Rinaldo vedendo, turbato forte, appena del correr loro addosso e di uccidergli si ritenne; e se non fosse che di se medesimo dubitava, seguitando l'impeto della sua ira, l'avrebbe fatto. Rattemperatosi adunque da questo, non si poté temperare da voler quello dello statuto pratese, che a lui non era licito di fare, cioè la morte della sua donna. E per ciò, avendo al fallo della donna provare assai convenevole testimonianza, come il dì fu venuto, senza altro consiglio prendere, accusata la donna, la fece richiedere. (5-8)

Gli amanti rispecchiano il modello della tradizione cortese di bellezza, gentilezza e grandezza d'animo. L'adulterio ha origine dal sincero amore reciproco. I colpevoli possiedono quindi le più alte virtù. Il fatto che Madonna Filippa si sia poi difesa attraverso un discorso tagliente e «con voce assai piacevole» (13) e che il narratore Filostrato solidarizzi con lei già dall'inizio, dimostra quanto lei appartenga a un ordine letterario, che si oppone al sistema di diritto. Con l'adulterio di Madonna Filippa Boccaccio confronta il diritto comunale con i valori del campo letterario.

Il marito tradito che si presenta come accusatore nell'ambito della legge, è profondamente sconvolto dalle sue emozioni («turbato forte», «l'impeto della sua ira» (6)). Vorrebbe uccidere Filippa sul posto e, quindi, seguire una legge arcaica di uccisione da parte del marito. Soltanto la paura della punizione lo trattiene da questo progetto. Il desiderio di uccidere la moglie risale al diritto romano dell'età repubblicana per il quale il marito può uccidere la consorte se colta in flagrante adulterio. La *Lex Iulia de adulteriis coercendis* dell'imperatore Augusto fa dipendere l'uccisione dell'adultera da condizioni diverse: se colta in flagrante adulterio dal padre, questi può ucciderla insieme all'amante, qualunque sia il suo lignaggio o carica pubblica. Il marito può uccidere solo l'amante e solo in flagranza, mentre al padre non è consentito uccidere l'amante senza uccidere contemporaneamente anche la figlia<sup>32</sup>. La possibilità di vendetta pri-

<sup>32</sup> Per le sfumature complesse dello *ius occidendi iure patris vel mariti* nella *Lex Iulia* cfr. A. METTE-DITTMANN, *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen des Gesellschaftspolitik des Princeps*, Stuttgart, Franz Steiner, 1991, pp. 34-36; 61-73.

vata entra poi nel diritto particolare e nella letteratura penitenziale. Il diritto canonico invece proibisce di fare giustizia da sé: secondo il *Corpus iuris canonici* il marito che uccide la moglie adultera è colpevole d'omicidio<sup>33</sup>.

Rinaldo, notevolmente inferiore in virtù e intelletto rispetto a Filippa, sposta la sua vendetta nel campo della legalità e accusa la moglie. Il fatto che una legge sia uno strumento di vendetta privata, mostra la debolezza dello statuto già rilevata da Filostrato: non crea giustizia, ma mira a rafforzare il predominio del marito sulla moglie<sup>34</sup>.

La virtù di Filippa («di grande cuore era» (9), «con forte animo» (9), «di grande animo» (11)) la porta, contro il parere dei suoi amici e parenti, a comparire in tribunale e confessare l'adulterio. Il podestà, colpito dalla bellezza, dalla virtù e dalle buone maniere della donna, suggerisce di negare la verità, perché la pena di morte richiede una confessione. Il podestà è, sia pure in una variante benevola, una delle tante figure di giudice partigiano che si succedono nel *Decameron*.

Filippa confessa l'adulterio e lo giustifica in quanto avvenuto «per buono e per perfetto amore (13)» che nutre per l'amante. Alla legge sul matrimonio viene opposto un concetto di tradizione lirica<sup>35</sup>. Nel suo discorso di difesa, Filippa si sposta nell'ambito giuridico<sup>36</sup>. La sua argomentazione si rivolge prima alla legge stessa, a prescindere dal proprio caso. Dimostra la scorrettezza sia formale che sostanziale dello statuto di Prato. Raccoglie il consenso generale degli interessati come condizione per la validità di una legge: «ma come io son certa che voi sapete, le leggi deono esser comuni e fatte con consentimento di coloro a cui toc-

<sup>33</sup> Cfr. H. BENNECKE, *Die strafrechtliche Lehre vom Ehebruch in ihrer historisch-dogmatischen Entwicklung*, Marburg, s.e., 1884, p. 71.

<sup>34</sup> Così sostiene anche S. BARSELLA, *Il riso dei padri. Il caso di Madonna Filippa (Dec., VI, 7)*, «Humanistica», 4/2 (2009), pp. 13-22: p. 18: «L'indugio di Rinaldo è particolarmente significativo perché fa intravedere il cittadino che si affida alla legge per sentimento di vendetta, sottolineando maggiormente il carattere barbaro e arcaico dello statuto pratese che stabilisce un diritto di possesso sulla donna».

<sup>35</sup> Cfr. il commento di V. BRANCA che mostra che la locuzione «per buono e per perfetto amore» è una «[e]spressione della tradizione lirica e cavalleresca già ricorsa nel *Decameron* (III, 5, 21) e cui danno rilievo i quattro endecasillabi di seguito che avviano l'inizio baldanzoso della parlata di Madonna Filippa (La donna [...] notte)».

<sup>36</sup> L. BATTAGLIA RICCI, *Diritto e letteratura: il caso Boccaccio*, pp. 81-82, sottolinea che Filippa si serve di argomenti del campo legale: «Gli argomenti che madonna Filippa adduce per convincere il suo giudice, e dimostrare la legittimità dell'adulterio, non derivano infatti [...] dai manuali di quell'amore cortese che non pare del tutto estraneo al "buono e perfetto amore" (§3) che stringe la "gentil e bella e oltre a ogni altra innamorata" (§5) madonna Filippa al "gentile uomo che più che sé la ama" (§17) [...], ma derivano dalla tradizione del dibattito forense».

cano (13)». Utilizza – e qui per il lettore con conoscenze giuridiche si apre un primo punto – una clausola legale del diritto canonico che Bonifacio VIII nel 1298 aveva registrato come *regula iuris* generale nel *liber sextus*: «Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari»<sup>37</sup>. Madonna Filippa ha – e questo è tanto sorprendente quanto divertente – una cognizione del diritto dotto, che ritiene sia familiare anche al podestà («come io son certa che voi sapete»). Filippa sostiene che lo statuto citato da suo marito e dal podestà non sia stipulato in maniera legittima e quindi non sia valido. La legge dovrebbe essere definita «malvagia» perché le persone interessate, le «donne tapinelle», non l'hanno accettata, e, ancora peggio, nessuna donna è mai stata chiamata a dare il suo consenso. A quest'obiezione Filippa include un argomento di diritto naturale: la legge si riferisce a «le donne tapinelle [...] le quali molto meglio che gli uomini potrebbero a molti soddisfare (14)». Lo statuto non solo è il risultato di un procedimento scorretto, ma in più il suo contenuto non rispecchia la natura delle donne considerate. L'argomentazione sulla base della natura avvicina Filippa ai narratori che hanno fondato il loro soggiorno in campagna sulla «natural ragione».

Se il podestà applica quella che si è rivelata una legge ingiusta, prosegue Filippa, fa male al corpo di lei e all'anima di lui: «E se voi volete, in pregiudicio del mio corpo e della vostra anima, esser di quella [legge; P.C.D.] esecutore, a voi sta (15)» In assenza di una istituzione temporale che controlli il potere della magistratura, Filippa rimanda ad un giudice divino che punirà i loro torti. Prima di lasciare che la legge secolare prosegua il suo corso, la donna chiede un favore («una piccola grazia» (15)): il podestà interroghi il marito se lei lo avesse sempre soddisfatto, o se gli avesse mai negato i favori coniugali. Senza aspettare la domanda del podestà, Rinaldo prontamente risponde «che senza alcun dubbio la donna a ogni sua richiesta gli aveva di sé ogni suo piacer concesso. (16)» Filippa è quindi in grado di trasformare il querelante in proprio testimone. Inoltre, la sua domanda rivela come la legge considera il matrimonio: come un contratto sul corpo e sulla sessualità del coniuge<sup>38</sup>. Su questa base, Filippa pronuncia infine l'ultima battuta sulla legge e sulla sua prosecuzione:

<sup>37</sup> Per questa regola legale, il suo origine nel diritto romana e l'integrazione nel *Corpus iuris canonici* cfr. B. KANNOVSKI, *Giovanni Boccaccio und die Juristerei. Rechtsbistorische Aspekte des Dekameron*, p. 53; per la sua importanza e notorietà nel Medioevo, cfr. K. PENNINGTON, *A Note to Decameron VI*, 7, pp. 903-904.

<sup>38</sup> Anche S. BARSELLA, *Il riso dei padri*, p. 19, sottolinea la logica contrattuale dello statuto: «La domanda [di Filippa; P.C.D.] fa deviare il dibattito su un piano che mette a nudo la logica ultima che regge lo statuto, una logica che – come ha rilevato Giuseppe Mazzotta – considera non solo il corpo ma l'astratto campo della sessualità alla stregua di una merce su cui si può imporre un diritto di proprietà o di possesso, e che al pari di ogni merce sottostà alle leggi della quantificazione, dell'utile e del consumo».

“Adunque” seguì prestamente la donna “domando io voi, messer podestà, se egli ha sempre di me preso quello che gli è bisognato e piaciuto, io che doveva fare o debbo di quel che gli avanza? debbolo io gittare a’ cani? non è egli molto meglio servirne un gentile uomo che più che sé m’ama, che lasciarlo perdere o guastare?” (17)

Se il matrimonio si riduce a soddisfare degli obblighi sessuali, Filippa ha rispettato la sua parte del contratto. La logica della riduzione e quantificazione risponde alla sua domanda su cosa avrebbe dovuto farne della restante parte. Questo «quel che gli avanza» è di equivoca comprensione: da una parte, si riferisce alla sessualità della donna che, come menziona la stessa Filippa, per sua natura può soddisfare le esigenze di più uomini anziché il contrario. Questo ragionamento si basa sulla materializzazione della sessualità, che ha provocato le risa dei cittadini di Prato. D’altra parte, il resto rimanda a quell’ampia sfera dell’amore, inteso come quello che Filippa prova per il suo amante Lazzarino, che il diritto non può comprendere. La domanda «debbo io gittare a’ cani?» (17) è una citazione dal settimo capitolo del Vangelo secondo Matteo, dedicato alle sentenze umane, che inizia con i versetti «(1) Non giudicate, per non essere giudicati; (2) perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati». Il capitolo si conclude con l’esortazione «(6) Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci». Il resto non specificato nel discorso di Filippa corrisponde, nella citazione di Matteo, al sacro. Sull’amore come parte del divino, né il marito, né il diritto da lui strumentalizzato hanno alcun potere decisionale.

Il discorso molto acuto di Madonna Filippa incontra l’approvazione dei cittadini pratesi. Che essi cambino la legge sul posto è una fortuna per l’accusata, ma evidenzia anche la natura arbitraria degli statuti, che non sono altro che convenzioni sociali negoziabili tramite un’abile retorica<sup>39</sup>. La legge verrà applicata in futuro solo nei confronti di quelle donne che si concedono in cambio di denaro, che pertanto vendono l’amore come una merce. Esso si limita pertanto a un’area economica che è accertabile per la relativa competenza giurisdizionale.

<sup>39</sup> Questa è anche la conclusione di G. MAZZOTTA, *The World at Play in Boccaccio’s Decameron*, Princeton, Princeton University Press, 1986, p. 231: «Filippa, in short, manages to turn her trial into a judgment of the law that should have judged her and forces its revision. The change her argument causes implies that laws are arbitrary conventions and that there is no necessary and immutable relation between *nomos* and *phusis*».

## Conclusione

L'analisi della novella VI, 7 per il suo contenuto di storia del diritto, rappresenta la conoscenza del diritto del Boccaccio e il suo occhio critico nei confronti delle debolezze e dei limiti della giurisdizione comunale. Contrariamente alla legge naturale, immutabile e direttamente visibile alla ragione, il diritto positivo necessita di creazione, interpretazione e applicazione. In tutti e tre i processi, questo è dipendente dalle strutture di potere e soggetto all'arbitrarietà. Inoltre, il diritto, a differenza della poesia, non coglie la complessità interiore dell'essere umano.

Nella novella, le debolezze del diritto positivo sono rese visibili in maniera ludica e divertente. Con madonna Filippa, Boccaccio crea un personaggio di trasgressione, storicamente del tutto improbabile, che provoca la giurisprudenza da una posizione esterna all'ordinamento giuridico. Come donna, è esclusa dal procedimento legislativo. Per le sue virtù cortesi, la sua eccezionale capacità di sentimento e la sua arte del bel parlare appartiene allo spazio letterario dal quale è in grado di mettere in dubbio le norme del diritto positivo. Con il successo finale di Madonna Filippa, l'ordine poetico vince su quello legale.